

NUOVE INDENNITA' INPS

Professionisti iscritti alle casse obbligatorie di appartenenza

di Vincenzo Pollastrini

Art.81, decreto rilancio

La prima indennità, pari a **600 euro**, era stata riconosciuta con riferimento al mese di **marzo**, anche se i requisiti stringenti avevano escluso molti professionisti

Il nuovo decreto prevede una **seconda e una terza indennità**, ciascuna pari a **600 euro**, per il mese di **aprile** e per il mese di **maggio**

Chi è ammesso a queste indennità non può accedere ai **contributi a fondo perduto** parametrati ai cali di fatturato

PROFESSIONISTI

Si tratta dei **liberi professionisti appartenenti alle professioni regolamentate**, ed iscritti alle relative **casce di categoria**, come: avvocati, notai, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri, dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi, agrotecnici e peri agrari, veterinari, periti industriali, giornalisti.

Sono **esclusi**, pur se appartenenti alle categorie indicate, i professionisti che alla data di presentazione della domanda sono:

- Titolari di **pensione**.
- Titolari di **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

ELIMINATE ALCUNE PRECEDENTI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Rispetto alla precedente versione, è stata eliminata una causa di incompatibilità molto criticata (e decisamente errata), che di fatto tagliava fuori molti professionisti, pur danneggiati dall'emergenza, e quindi meritevoli.

Ci riferiamo ai **professionisti iscritti anche ad altre casce previdenziali**. Pensiamo ad esempio ad un professionista titolare anche di rapporti di lavoro occasionali, o amministratore di società iscritto alla gestione separata INPS.

La nuova versione della norma **elimina questa causa di incompatibilità**, e richiede soltanto che il professionista non sia pensionato, e non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Coerentemente, sono aumentati i fondi a disposizione (e non solo perché ora l'indennità riguarda due mesi): da 300 milioni di euro a 1.150 milioni di euro.

Resta da comprendere se **coloro che a marzo sono stati esclusi**, per via della causa di incompatibilità ora eliminata, possano essere in qualche modo “*ripescati*” ed ammessi anche per marzo.

ULTERIORI CONDIZIONI

Per il mese di marzo, il decreto applicativo aveva previsto una serie di condizioni, con onere di autocertificare i requisiti.

In sintesi:

- **Regolarità contributiva** per il 2019.
- **Reddito complessivo** (professionale più altri redditi) non superiore ad **€ 35.000**.
- Ovvero, reddito complessivo **tra € 35.000 ed € 50.000**, ma soltanto se, contemporaneamente era **cessata l'attività**, a causa dell'emergenza epidemiologica, tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 (o, in alternativa, l'attività era stata sospesa o ridotta, per la stessa ragione, con **calo di almeno il 33 per cento del reddito professionale** del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019).

Per maggiori dettagli rinviamo, su questo sito, al nostro precedente lavoro (*Indennità per lavoratori autonomi e professionisti – iscritti a casse previdenziali autonome*).

Ad oggi non è noto se il **decreto applicativo** (che dovrà essere nuovamente approvato) prevederà **queste o altre condizioni**.

Sul punto, forniremo tutte le informazioni necessarie al momento in cui il decreto verrà approvato.

INDENNITA' DI MARZO (600 EURO)

E' stata erogata a seguito di presentazione della domanda.

Resta di comprendere se le **nuove, meno stringenti condizioni**, consentiranno ai **professionisti prima esclusi** di rientrare tra gli ammessi (se le più recenti condizioni sono rispettate), dopo l'approvazione del nuovo decreto.

INDENNITA' DI APRILE (600 EURO) E INDENNITA' DI MAGGIO (600 EURO)

Verranno erogate a chi presenta i requisiti indicati, oltre a quelli che verranno aggiunti con apposito decreto.

Una nuova **domanda** dovrà comunque essere presentata.

Si consiglia la **massima tempestività** in quanto i fondi, benché più consistenti, restano limitati.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN CASI RESIDUALI

Alcuni professionisti potrebbero risultare esclusi da tutte le indennità.

Immaginiamo ad esempio un professionista, iscritto alla relativa cassa di appartenenza, a cui non spetta l'indennità in esame (magari perché il decreto applicativo prevederà requisiti non posseduti da tutti).

In tal caso si **potrà accedere ai contributi a fondo perduto** che spettano alle imprese e ai professionisti (con ricavi o compensi 2019 **non superiori a 5 milioni** di euro) che hanno subito **riduzioni di fatturato di oltre 1/3 tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020**, da richiedere all'Agenzia delle Entrate (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, *Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati*).

Anzio, 17 maggio 2020